



# *Città di Locri*

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 11 DEL 20/01/2025**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LOCRI NEL PROCEDIMENTO N. 770/2020. ATTRIBUZIONE DI INCARICO PER IL PATROCINIO LEGALE</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venti** del mese di **gennaio**, alle ore **13:20**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

<b>N.</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Incarico</b>	<b>Presenza</b>
1	Fontana Giuseppe	Sindaco	Presente
2	Cappuccio Alfredo	Vicesindaco	Presente
3	Bumbaca Domenica	Assessore	Presente
4	Monteleone Ornella	Assessore	Presente
5	Arone Giuseppe	Assessore	Presente
6	Iorfida Bruno	Assessore	Presente in Videoconferenza

**Presenti: 6      Assenti: 0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267) Il Segretario Generale **Dott.ssa Caterina Giroidini**.

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Il Sindaco-Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con pec del 07.01.2025 assunta al protocollo dell'Ente in data 08.01.2025 l'Avv. Marvasi Tommaso notificava a questo Ente la sentenza del Tribunale di Locri n. 671/2024 nel procedimento n. 770/2020 sentenza sfavorevole per l'Ente con condanna al pagamento in favore dell'attore opponente della somma di Euro 477.165,00, a titolo di indennità ex art.936 codice civile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di cui alla CTU depositata oltre spese legali e spese di CTU;

questa Amministrazione intende proporre appello con contestuale costituzione in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni essendoci validi presupposti per l'impugnativa della citata sentenza onde contrastare le deduzioni in essa contenute, formulando l'opportuna difesa tecnica a tutela delle proprie ragioni;

**VALUTATO:**

che, dall'oggetto del giudizio e, in particolare, a fronte delle argomentazioni addotte nella sentenza *de quo*, emergono elementi di particolare complessità che comportano l'opportunità, in affiancamento al collegio di difesa dell'Ente, di conferire ad un legale esterno, specializzato nel settore urbanistica ed edilizia, apposito incarico affinché proponga il ricorso in appello avverso la sentenza notificata, conferendo al suddetto difensore la prescritta procura legale, con ogni facoltà di legge e/o sottoscrivere ogni altro atto necessario e/o semplicemente utile per l'espletamento dell'incarico;

che la delicatezza e il vulnus della vertenza, e le gravi conseguenze per il Comune sotto il profilo finanziario che ne deriverebbero da una eventuale soccombenza in appello, richiedono, il ricorso al conferimento di apposito incarico esterno ad uno studio legale con alta specializzazione nel settore in affiancamento al Collegio di difesa dell'Ente;

**DATO ATTO**, per le argomentazioni di cui appena detto di affidare l'incarico di patrocinio dell'Ente nel giudizio di appello, sulla sentenza citata, all'Avv. Todarello Fabio del Foro di Milano, con studio in piazza Velasca - Milano, a fronte dell'ormai consolidata e pluriennale alta specializzazione del legale oltre che nel ramo del diritto amministrativo, anche in materia di diritto urbanistico ed edilizia, che nel caso di specie è materia strettamente connessa alla *causa petendi* ed al *petitum*, oltre che al *thema decidendum* del giudizio civile instaurato dalla parte attorea nel giudizio di primo grado;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio e a conferire procura alle liti per il patrocinio legale;

VISTI:

l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

*"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri*"

CONSIDERATO CHE:

lo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio per controversie già in corso contrasta con la natura fiduciaria dell'incarico e con la necessità di tutelare pienamente e in modo effettivo la riservatezza e lo stesso diritto di difesa dell'ente. In questo senso si è espressa Corte di Giustizia UE del 6 giugno 2019, Quinta Sezione, resa nella causa C-264/18, che con espresso riferimento all'assunzione della rappresentanza legale in giudizio ha chiarito: "simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" [...] "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" [...] "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato"; la stessa pronuncia afferma che i principi di derivazione comunitaria elencati nell'art. 4 del d.lgs. 50/2016 si intendono rispettati mediante adeguata pubblicità all'affidamento (principio di pubblicità), adeguata motivazione (principio di trasparenza) circa la competenza e l'esperienza del professionista designato in considerazione dell'incarico da svolgere (principi di proporzionalità, di efficacia e imparzialità), e la congruità del corrispettivo (principio di economicità);

già in vigore del codice precedente le Linee Guida Anac affermavano che è possibile procedere con affidamento diretto in caso di complementarità o consequenzialità tra incarichi legali, oppure di assoluta particolarità dell'oggetto (linee guida numero 12 dell'ANAC sull'affidamento dei servizi legali, approvate con deliberazione del Consiglio numero 907 del 24 ottobre 2018);

le suddette linee guida mantengono un valore di orientamento in quanto si riferiscono ad una disciplina che non è mutata nella sostanza, dato che sia nel codice del 2016 sia nel codice del 2023 i servizi di difesa legale sono qualificati come servizi esclusi dall'applicazione integrale del codice, salvo la soggezione ai principi che regolano tutti gli affidamenti di contratti pubblici;

DATO ATTO CHE:

- in considerazione di tutto quanto sopra descritto e della necessità di tutelare effettivamente ed efficacemente la riservatezza e il diritto di difesa dell'ente, di rispettare i principi di economicità, efficacia e proporzionalità nello svolgimento dell'attività amministrativa, di risultato, fiducia di cui al nuovo codice degli appalti risulta corretto e adeguato l'affidamento diretto dell'incarico di difesa ad un difensore con esperienza nel diritto urbanistico ed edilizia, avendo cura di:
  - verificare la congruità della spesa con riferimento ai parametri contenuti nel DM 55/2014 con applicazione ed osservanza dei minimi tariffari;
  - dare pubblicità all'incarico nelle forme previste dal d.lgs. 33/2013 per gli appalti di servizi; -
- non sono attive presso Consip S.p.a., convenzioni per la prestazione di difesa legale in giudizio alle quali poter eventualmente aderire;
- non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) in quanto non sono presenti nel catalogo servizi della categoria di cui si tratta;

Considerato che le motivazioni sopra fornite soddisfano pienamente l'evidenza delle ragioni per l'affidamento esterno dell'incarico di difesa in giudizio in affiancamento al collegio di difesa dell'Ente;

Considerato altresì che le motivazioni sopra fornite soddisfano pienamente l'opportunità dell'affidamento diretto salva la necessaria verifica della congruità della spesa;

ACQUISITA la disponibilità dello studio legale avv. Todarello Fabio per il patrocinio legale nell'instaurando procedimento di appello ;

RITENUTO di affidare l'incarico ,in affiancamento al Collegio di difesa , nella vertenza in parola all'avvocato suddetto, in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all'assistenza in giudizio in relazione al procedimento contenzioso di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il conferimento dell'incarico in parola, in affiancamento al Collegio di difesa, avviene alle condizioni in questa sede precisate ed in particolare nel rispetto della congruità della spesa con riferimento ai parametri contenuti nel DM 55/2014 con applicazione ed osservanza dei minimi tariffari ;

PRECISATO CHE:

il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello della tutela legale e difesa in giudizio del Comune di LOCRI nel giudizio di appello avverso la sentenza citata;

il rapporto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tutela legale e difesa in giudizio;

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 e in particolare gli stanziamenti del capitolo 450 "Spese legali per contenzioso";

Visto il DM 55/2010 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1- Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella causa indicata in oggetto;
- 2- Di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, a tal fine all' Avvocato Todarello Fabio del Foro di Milano, con studio in Milano piazza Velasca l'incarico di patrocinio legale , in affiancamento al Collegio di difesa, in relazione alla proposizione di appello avverso la sentenza identificata in narrativa, incaricando il medesimo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune;
- 3- Di dare atto che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni in questa sede precisate ed in particolare nel rispetto della congruità della spesa con riferimento ai parametri contenuti nel DM 55/2014 e con applicazione ed osservanza dei minimi tariffari ;
- 4- di dare atto che per l'incarico de quo verranno applicati i compensi professionali di cui al cui al DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018, con applicazione ed osservanza dei minimi tariffari;
- 5- Di demandare al Responsabile del servizio l'adozione degli atti relativi all'impegno di spesa e l'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto in questa sede deliberato;
- 6- Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

# **PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

## **PARERE TECNICO PROPOSTA DELIBERA GIUNTA COMUNALE**

Parere apposto in data 20/01/2025 da Gioldini Caterina, con esito FAVOREVOLE.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e allegato alla presente deliberazione

---

## **PARERE CONTABILE PROPOSTA DELIBERA GIUNTA COMUNALE**

Parere apposto in data 20/01/2025 da Scarfò Lauretana, con esito FAVOREVOLE.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e allegato alla presente deliberazione

---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

**Dott. Giuseppe Fontana**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott.ssa Caterina Giroldini**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott.ssa Caterina Giroldini**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott.ssa Caterina Giroldini**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)